

Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)

del 6 marzo 2000

Il Consiglio federale svizzero,

viste la legge del 19 dicembre 1997¹ concernente una tassa sul traffico pesante (LTTP) e la legge dell'8 ottobre 1999² sul trasferimento del traffico,
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) è riscossa per l'utilizzazione delle strade pubbliche secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 13 novembre 1962³ sulle norme della circolazione stradale (ONC).

Art. 2 Oggetto della tassa

¹ Gli autoveicoli di trasporto e i rimorchi di trasporto secondo gli articoli 11 capoverso 1 e 20 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁴ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) sono assoggettati alla tassa, sempre che il loro peso totale giusta l'articolo 7 capoverso 4 OETV sia superiore a 3,5 t.

² Vi rientrano in particolare:

- a. le automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV);
- b. gli autobus (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV);
- c. gli autocarri (art. 11 cpv. 2 lett. f OETV);
- d. i carri con motore (art. 11 cpv. 2 lett. g OETV);
- e. i trattori (art. 11 cpv. 2 lett. h OETV);
- f. i trattori a sella e gli autoarticolati (art. 11 cpv. 2 lett. i frasi 1-3 OETV);
- g. gli autosnodati (art. 11 cpv. 2 lett. k OETV);
- h. gli autoveicoli abitabili e i veicoli il cui interno è adibito a locale (art. 11 cpv. 3 OETV);

RS 641.811

¹ RS **641.81**; RU **2000 98**

² RS ...; RU **2000 ...** (FF **1999 7547**)

³ RS **741.11**

⁴ RS **741.41**

- i. i rimorchi per il trasporto di cose (art. 20 cpv. 2 lett. a OETV);
- j. i rimorchi per il trasporto di persone (art. 20 cpv. 2 lett. b OETV);
- k. i rimorchi abitabili (art. 20 cpv. 2 lett. c OETV);
- l. i rimorchi per il trasporto di attrezzi sportivi (art. 20 cpv. 2 lett. d OETV);
- m. i rimorchi il cui interno è adibito a locale (art. 20 cpv. 1 OETV).

Art. 3 Eccezioni all'obbligo della tassa

¹ Sono esentati dalla tassa:

- a. i veicoli militari acquistati, noleggiati o requisiti dall'Esercito, muniti di targhe di controllo militari o di targhe di controllo civili e d'un contrassegno M+;
- b. i veicoli della polizia, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici nonché le ambulanze;
- c. i veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse nell'ambito d'una concessione secondo l'ordinanza del 25 novembre 1998⁵ sulla concessione per il trasporto di viaggiatori, incluse le corse di sostituzione o di rinforzo nonché le corse a vuoto in correlazione con tali traffici;
- d. i veicoli agricoli (art. 86 segg. ONCS);
- e. i veicoli muniti di targhe temporanee svizzere (art. 20 e 21 dell'ordinanza del 20 novembre 1959⁶ sull'assicurazione dei veicoli; OAV);
- f. i veicoli non immatricolati regolarmente muniti di targhe professionali svizzere (art. 22 segg. OAV);
- g. i veicoli di riserva svizzeri (art. 9 e 10 OAV) assoggettati alla riscossione della tassa forfettaria (art. 4), allorquando il veicolo da sostituire è del medesimo genere;
- h. i veicoli per la scuola guida (art. 89 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976⁷ sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli; OAC) sempre che siano utilizzati esclusivamente per la scuola guida e siano immatricolati a nome di una scuola guida riconosciuta;
- i. i veicoli d'epoca designati come tali nella licenza di circolazione;
- j. i veicoli a propulsione elettrica (art. 51 OETV);
- k. i rimorchi abitabili per fieraioli e circhi nonché i rimorchi per il trasporto di cose per fieraioli e circhi, utilizzati esclusivamente per il trasporto di materiale per fieraioli e circhi;
- l. i veicoli cingolati (art. 28 OETV);
- m. gli assi di trasporto.

⁵ RS 744.11

⁶ RS 741.31

⁷ RS 741.51

² L'Amministrazione delle dogane può autorizzare altre deroghe in casi giustificati, segnatamente in considerazione di convenzioni internazionali, per motivi umanitari o per corse non commerciali d'utilità pubblica.

Art. 4 Riscossione della tassa forfettaria

¹ Per i veicoli qui appresso è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta annualmente a:

- a. 650 franchi, nel caso di autoveicoli pesanti per il trasporto di persone e di rimorchi abitabili nonché di automobili pesanti;
- b. 1600 franchi, nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 3,5 t ma non superiore a 8,5 t;
- c. 2400 franchi, nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 8,5 t ma non superiore a 18 t;
- d. 3200 franchi nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 18 t;
- e. 8 franchi per 100 kg peso totale, nel caso di carri con motore, trattori e veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h, nonché di veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi o trainano rimorchi non assoggettati alla tassa.

² Per i rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da autoveicoli non assoggettati alla tassa o assoggettati alla tassa forfettaria, la tassa è riscossa sul veicolo trattore sotto forma d'un importo forfettario. Essa ammonta annualmente a:

- a. 16 franchi per 100 kg carico rimorchiabile, per gli autofurgoni, le automobili, i minibus e gli autoveicoli abitabili con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t;
- b. 8 franchi per 100 kg carico rimorchiabile, per i carri con motore, i trattori nonché gli altri veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t.

³ Sui veicoli immatricolati provvisoriamente, destinati all'esportazione, è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta a:

- a. 50 franchi per 3 giorni nel caso di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2;
- b. 200 franchi per 3 giorni nel caso di altri veicoli.

⁴ In singoli casi l'Amministrazione delle dogane può prevedere la riscossione di una tassa forfettaria per altri veicoli.

Art. 5 Competenze

¹ Sempre che l'ordinanza non disponga altrimenti, la sua esecuzione incombe

- a. all'Amministrazione delle dogane per:
 1. i veicoli della Confederazione,

2. i veicoli svizzeri soggetti alla tassa commisurata alle prestazioni, nella misura in cui l'esecuzione concerne la determinazione e la riscossione della tassa,
 3. i veicoli esteri, inclusa la riscossione successiva della tassa per i veicoli immatricolati provvisoriamente secondo l'articolo 4 capoverso 3;
- b. ai Cantoni per:
1. i veicoli svizzeri soggetti alla tassa forfettaria da essi immatricolati,
 2. i veicoli svizzeri soggetti alla tassa commisurata alle prestazioni da essi immatricolati per quanto concerne i rimanenti campi esecutivi, ossia il rilevamento dei dati di base e la consegna dei mezzi ausiliari,
 3. la prima riscossione della tassa per i veicoli immatricolati provvisoriamente secondo l'articolo 4 capoverso 3.

Art. 6 Passaggio del confine

I veicoli assoggettati alla tassa devono varcare il confine presso i posti di confine designati dall'Amministrazione delle dogane.

Capitolo 2: Ordinamenti speciali

Sezione 1: Veicoli utilizzati per trasporti pubblici

Art. 7

¹ Nel caso di veicoli utilizzati nel traffico di linea (art. 3 cpv. 1 lett. c), per i chilometri percorsi fuori da tale traffico la tassa è riscossa forfettariamente. Essa è calcolata proporzionalmente ai chilometri percorsi fuori dal traffico di linea rispetto al chilometraggio totale.

² Nel primo trimestre dell'anno che segue il periodo di tassazione, i detentori dei veicoli utilizzati nel traffico di linea devono presentare all'Amministrazione delle dogane una dichiarazione concernente l'impiego dei veicoli in servizio, precisando il chilometraggio percorso.

³ Se la dichiarazione è omessa, l'Amministrazione delle dogane riscuote la totalità della tassa per l'intero periodo.

Sezione 2: Corse effettuate nel traffico combinato non accompagnato

Art. 8 Veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato

¹ Su richiesta da presentare all'Amministrazione delle dogane, i detentori di veicoli assoggettati alla tassa e utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) fruiscono di una restituzione per i percorsi iniziali e finali eseguiti nel TCNA.

² Per ogni unità di carico o semirimorchio trasbordato dalla strada alla ferrovia o alla nave oppure dalla ferrovia o dalla nave alla strada, è restituito l'importo seguente:

- a. fr. 20.– per le unità di carico e i semirimorchi d'una lunghezza tra 5,5 e 6,1 m o tra 18 e 20 piedi;
- b. fr. 25.– per le unità di carico e i semirimorchi d'una lunghezza superiore a 6,1 m o a 20 piedi.

³ La domanda di restituzione dev'essere presentata all'Amministrazione delle dogane unitamente alla dichiarazione secondo l'articolo 22.

Art. 9 Corse nel TCNA; requisiti

¹ Per corse iniziali e finali nel TCNA s'intendono le corse eseguite da veicoli stradali con unità di carico (container, casse mobili) o da semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e lo scalo ferroviario di trasbordo o il porto renano più vicini senza che la merce trasportata cambi di contenitore all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro.

² Le unità di carico devono avere una lunghezza minima di 5,5 m o 18 piedi e una larghezza minima di 2,1 m o 7 piedi.

Art. 10 Corse nel TCNA; prova

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce come i detentori devono provare le corse iniziali e finali effettuate nel TCNA e come le imprese ferroviarie, le compagnie di navigazione, i gestori di scali ferroviari di trasbordo e le amministrazioni portuali sono tenuti a cooperare alla prova circa le corse iniziali e finali effettuate nel TCNA.

Sezione 3: Altri ordinamenti speciali

Art. 11 Trasporti di legname

¹ I detentori di veicoli atti al trasporto di legname e assoggettati alla tassa hanno diritto alla restituzione per i trasporti di legname greggio, segnatamente di tronchi, di legname industriale, di quello per la produzione d'energia e di cascami di legno.

² La restituzione dev'essere chiesta all'Amministrazione delle dogane e ammonta a 1,30 franchi il metro cubo. L'importo della restituzione non deve eccedere l'importo complessivo della tassa riscossa per veicolo e periodo.

³ Il DFF, d'intesa con il DATEC, stabilisce come i detentori di veicoli secondo il capoverso 1 devono addurre le prove relative al diritto alla restituzione.

Art. 12 Trasporti di latte alla rinfusa e di animali di reddito

¹ Nel caso di veicoli cisterna per il trasporto di latte, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui all'articolo 14 capoverso 1.

² Nel caso di veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il trasporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto di animali da reddito, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui all'articolo 14 capoverso 1.

Capitolo 3: Base di calcolo della tassa

Art. 13 Peso determinante

¹ Per il calcolo della tassa fa stato il peso totale menzionato nella licenza di circolazione. Esso si fonda, anche per i veicoli esteri, sul diritto svizzero in materia di trasporti stradali. Rimangono riservati gli ordinamenti risultanti da convenzioni internazionali.

² Nel caso di autoarticolati immatricolati come unità, la tassa è calcolata secondo il peso totale dell'unità.

³ Per le combinazioni di trattori a sella e semirimorchi immatricolati separatamente, si addizioneranno il peso a vuoto del trattore a sella e il peso totale del semirimorchio. Se è assoggettato alla tassa unicamente il semirimorchio, farà stato solo il peso totale di quest'ultimo.

⁴ Per le altre combinazioni di due veicoli assoggettati alla tassa, si addizioneranno il peso totale del veicolo trattore e il peso totale del rimorchio.

⁵ Nel caso di veicoli con carrozzeria intercambiabile o di genere modificabile, la tassa è calcolata secondo il peso totale più elevato che può essere preso in considerazione. In casi particolari la Direzione generale delle dogane può fissare un altro peso determinante.

⁶ Se l'autoveicolo è esentato dall'obbligo di montare un apparecchio di rilevazione giusta l'articolo 15 capoverso 5, farà stato il peso massimo autorizzato del convoglio.

⁷ Se il peso determinante giusta i summenzionati capoversi 1-6 oltrepassa quello legale svizzero o il peso totale massimo autorizzato secondo la licenza di circolazione, oppure il peso totale del convoglio (art. 67 ONC), fa stato il peso più basso.

Art. 14 Tariffa

¹ Per chilometro percorso e per tonnellata determinante, la tassa ammonta a:

- a. 2,0 centesimi per la categoria fiscale 1;
- b. 1,68 centesimi per la categoria fiscale 2;
- c. 1,42 centesimi per la categoria fiscale 3.

² Per l'assegnazione alle categorie fiscali fa stato l'allegato 1. Se non può essere comprovata l'appartenenza d'un veicolo alla categoria fiscale 2 o 3, si applicherà la categoria fiscale 1.

Capitolo 4: Riscossione della tassa commisurata alle prestazioni

Sezione 1: Veicoli svizzeri

Art. 15 Equipaggiamento

¹ La tassa è determinata con un apparecchio di misura elettronico riconosciuto dall'Amministrazione delle dogane. Esso è costituito da un tachigrafo o da un registratore di impulsi per il calcolo della distanza percorsa montato sul veicolo e da un apparecchio di rilevazione che totalizza e registra il chilometraggio determinante. L'apparecchio di misura deve soddisfare le esigenze dell'ordinanza del 17 dicembre 1984⁸ sulle verificazioni.

² Gli errori massimi tollerati per il tachigrafo sono definiti dalle disposizioni concernenti l'installazione di odocronografi (art. 100 cpv. 2 OETV).

³ Il detentore deve equipaggiare a sue spese i veicoli a motore qui appresso immatricolati in Svizzera (veicoli svizzeri):

- a. gli autoveicoli assoggettati alla tassa;
- b. i trattori a sella leggeri autorizzati a trainare rimorchi di trasporto assoggettati alla tassa.

⁴ I veicoli assoggettati alla tassa forfettaria sono esonerati dall'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione.

⁵ L'Amministrazione federale delle dogane può esonerare altri veicoli dall'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione.

⁶ I veicoli a motore esentati dall'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione devono essere equipaggiati con un dispositivo d'identificazione elettronico riconosciuto dall'Amministrazione delle dogane. Quest'ultima decide in merito alle eccezioni.

⁷ A richiesta del detentore del veicolo, i veicoli a motore esentati dalla tassa possono essere equipaggiati con un dispositivo d'identificazione elettronico. Il DFF può prescrivere il montaggio di mezzi d'identificazione per altre categorie di veicoli.

Art. 16 Montaggio, verifica e messa in funzione dell'apparecchio di misura

¹ L'apparecchio di rilevazione dev'essere montato prima della messa in circolazione del veicolo. La responsabilità del montaggio, della verifica e della messa in funzione dell'apparecchio incombe al detentore.

² Il montaggio e la messa in funzione dell'apparecchio devono essere effettuati dai servizi d'accettazione designati dall'Amministrazione delle dogane d'intesa con l'Ufficio federale di metrologia. I servizi d'accettazione effettuano la verifica circa la conformità dell'intero apparecchio di misura all'atto della messa in funzione e delle verifiche ulteriori e rilasciano, contro versamento di una tassa, l'attestazione di conformità richiesta.

³ Il detentore del veicolo deve inizializzare o far inizializzare l'apparecchio di rilevazione con una carta chip rilasciata dall'Amministrazione delle dogane.

⁴ All'atto dei collaudi periodici del veicolo le autorità d'esecuzione cantonali, le aziende o gli organismi abilitati a effettuare un controllo posticipato controllano il sensore-rimorchio dell'apparecchio di rilevazione.

⁵ L'autorità d'esecuzione cantonale rifiuta la messa in circolazione dell'autoveicolo assoggettato all'obbligo del montaggio d'un apparecchio di rilevazione che non è equipaggiato con un apparecchio del genere.

⁶ Le disposizioni penali della legge federale del 9 giugno 1977⁹ sulla metrologia sono applicabili agli apparecchi di misura per la riscossione della tassa secondo l'articolo 15 capoverso 1.

Art. 17 Rimorchi

¹ Se l'autoveicolo traina un rimorchio, il conducente deve immettere nell'apparecchio di rilevazione tutti i dati necessari.

² Per ogni rimorchio d'un peso totale eccedente le 3,5 t l'Amministrazione delle dogane fornisce una carta chip contenente tutti i dati necessari alla rilevazione. Nel caso di rimorchi agricoli nonché di rimorchi d'un peso totale sino a 3,5 t, la carta chip è rilasciata solo in casi particolari o a richiesta del detentore.

³ Per i rimorchi trainati, la dichiarazione e il pagamento della tassa incombono al detentore del veicolo trattore.

Art. 18 Guasto dell'apparecchio di misura

¹ Il detentore del veicolo deve provvedere al durevole funzionamento dell'apparecchio di misurazione.

² In caso di funzionamento difettoso o di guasto egli deve far riparare o sostituire senza indugio l'apparecchio da un servizio d'accettazione.

³ Se si sospetta una disfunzione dell'apparecchio di rilevazione bisogna farlo verificare immediatamente da un servizio d'accettazione.

⁴ Se l'apparecchio di misurazione difettoso non viene riparato entro il termine fissato dall'Amministrazione delle dogane, l'autorità d'esecuzione cantonale revoca la licenza di circolazione e le targhe di controllo del rispettivo veicolo. Le targhe intercambiabili possono essere utilizzate ulteriormente per i veicoli non toccati dal provvedimento.

⁵ L'Amministrazione delle dogane declina ogni responsabilità per le conseguenze di disturbi tecnici dei mezzi ausiliari elettronici.

Art. 19 Modulo di registrazione invece dell'apparecchio di rilevazione

¹ Oltre all'apparecchio di rilevazione montato sul veicolo, il conducente deve sempre avere con sé un modulo di registrazione da utilizzare in caso di guasto o disfun-

⁹ RS 941.20

zione dell'apparecchio o se quest'ultimo emette messaggi d'errore. Il modulo è fornito dalle autorità esecutive.

² Se l'autoveicolo traina un rimorchio, il modulo deve menzionare il peso totale di quest'ultimo.

³ Il detentore provvede affinché il conducente del veicolo effettui le annotazioni prescritte.

Art. 20 Libretto di bordo

¹ Il libretto di bordo è utilizzato per i veicoli a motore che l'Amministrazione delle dogane ha esonerato dall'obbligo di montare un apparecchio di rilevazione. Esso è fornito dalle autorità esecutive.

² Il detentore provvede affinché il conducente del veicolo effettui le annotazioni prescritte.

Art. 21 Obblighi del conducente

Il conducente del veicolo deve collaborare alla corretta rilevazione della prestazione chilometrica. Egli deve in particolare:

- a. utilizzare correttamente l'apparecchio di rilevazione;
- b. annotare nel modulo i dati concernenti il chilometraggio in caso di emissione di messaggi d'errore e di disfunzione dell'apparecchio e provvedere senza indugio all'esame dell'apparecchio di rilevazione.

Art. 22 Dichiarazione

¹ La persona assoggettata al pagamento della tassa deve dichiarare all'Amministrazione delle dogane, entro 20 giorni dalla scadenza del periodo di tassazione, i dati necessari al calcolo della tassa.

² Per gli autoveicoli equipaggiati con un apparecchio di rilevazione fa stato il chilometraggio registrato da quest'ultimo. Se sono stati registrati messaggi d'errore o se la persona assoggettata alla tassa è dell'avviso che i dati dell'apparecchio di rilevazione sono errati per altri motivi, essa lo deve menzionare nella dichiarazione adducendone i motivi.

³ Nel caso di autoveicoli non equipaggiati con un apparecchio di rilevazione fanno stato i dati del tachigrafo.

⁴ Se l'autoveicolo è equipaggiato con un apparecchio di rilevazione, la dichiarazione viene effettuata mediante trasmissione elettronica dei dati o con supporto di dati elettronico; negli altri casi essa va effettuata per scritto.

⁵ Se il veicolo si trova all'estero per un periodo prolungato, il termine di dichiarazione è interrotto durante tale periodo, ma al massimo durante dodici mesi.

Art. 23 Tassazione

¹ La tassa viene determinata in base alla dichiarazione trasmessa elettronicamente dalla persona assoggettata al pagamento della tassa o alla sua dichiarazione scritta.

² L'Amministrazione delle dogane può esigere ulteriori mezzi probatori.

³ Se la dichiarazione viene omessa, se è lacunosa o contraddittoria oppure se l'Amministrazione delle dogane effettua accertamenti in contraddizione con la dichiarazione, essa procede alla tassazione d'ufficio.

Art. 24 Periodo di tassazione

¹ Il periodo di tassazione è il mese civile. Il DFF può prolungarlo sino ad un massimo di tre mesi.

² Se un veicolo è posto in circolazione sino al 15 di un mese, il primo periodo di tassazione termina alla fine del mese. Se la messa in circolazione avviene dopo il 15 di un mese, il primo periodo di tassazione termina l'ultimo giorno del mese seguente.

³ Qualora il veicolo sia tolto dalla circolazione, il periodo di tassazione cessa il giorno dell'annullamento della licenza di circolazione.

⁴ In casi particolari l'Amministrazione delle dogane può fissare un altro periodo di tassazione.

Art. 25 Riscossione della tassa

¹ L'Amministrazione delle dogane stende una fattura a destinazione della persona assoggettata al pagamento della tassa. Tale persona può esigere entro 30 giorni dalla Direzione generale delle dogane una decisione impugnabile.

² La tassa è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del periodo di tassazione. Se essa non può essere determinata definitivamente entro tale data, la persona assoggettata al pagamento riceve una fattura provvisoria che si basa sull'importo presumibilmente dovuto.

³ L'importo della fattura definitiva o provvisoria dev'essere pagato entro 30 giorni. Se il termine non è osservato oppure dalla fattura provvisoria risulta una differenza a favore o a sfavore della persona assoggettata al pagamento della tassa, sull'importo scoperto è dovuto un interesse. Gli interessi sono computati secondo l'allegato dell'ordinanza del 10 dicembre 1992¹⁰ su la scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta.

¹⁰ RS 642.124

Sezione 2: Veicoli esteri

Art. 26 Veicoli con apparecchio di rilevazione

¹ Gli autoveicoli immatricolati all'estero (veicoli esteri) assoggettati alla tassa possono essere equipaggiati con un apparecchio di rilevazione riconosciuto dall'Amministrazione delle dogane.

² Il conducente del veicolo deve inizializzare o far inizializzare l'apparecchio di rilevazione con una carta chip rilasciata dall'Amministrazione delle dogane subito dopo il ricevimento della stessa, ma al più tardi prima della successiva entrata in Svizzera. A richiesta, l'Amministrazione delle dogane può rilasciare una carta chip per il rimorchio.

³ Del rimanente sono applicabili gli articoli 15-19, 21, 22 capoverso 2, 23 capoverso 3 e 25 capoverso 1.

⁴ Gli articoli 27 e 28 sono applicabili agli autoveicoli il cui apparecchio di rilevazione è difettoso all'atto della loro entrata in Svizzera.

Art. 27 Veicoli senza apparecchio di rilevazione

Per i veicoli sprovvisti di apparecchio di rilevazione, il conducente deve dichiarare all'atto dell'entrata e dell'uscita i dati necessari alla riscossione di tassa. La distanza percorsa determinante è quella indicata dal tachigrafo.

Art. 28 Rimorchi trainati da veicoli trattori senza apparecchio di rilevazione

¹ Se veicoli trattori sprovvisti di apparecchio di rilevazione trainano rimorchi, il peso determinante della combinazione di veicoli all'entrata o all'uscita fa stato per la riscossione di tassa su tutto il percorso effettuato in Svizzera.

² Se durante la permanenza in Svizzera viene modificata la configurazione della combinazione di veicoli, tale cambiamento deve essere menzionato nel modulo di registrazione prima di proseguire il viaggio. Come base di calcolo fa stato il peso totale più elevato totalizzato dalla combinazione di veicoli durante la permanenza in Svizzera.

³ Se il rimorchio viene sganciato o accoppiato su un'area controllata ed è inoltre presentata un'attestazione scritta, la tassa è computata secondo la prestazione chilometrica e il peso determinante. L'Amministrazione delle dogane designa i terreni considerati aree controllate e gli uffici abilitati a rilasciare le attestazioni.

Art. 29 Riscossione della tassa

¹ La tassa diventa esigibile all'uscita dalla Svizzera e dev'essere pagata immediatamente. Un importo della tassa noto a priori può essere riscosso già all'atto dell'entrata.

² Per il pagamento della tassa possono essere accettate carte di credito e di addebito. L'Amministrazione delle dogane designa i mezzi di pagamento autorizzati e gli uffici doganali competenti.

³ Con riserva di revoca, l'Amministrazione delle dogane può accordare agevolazioni di pagamento o altri termini di pagamento. Essa può vincolare la concessione delle suddette agevolazioni alla prestazione d'una garanzia.

Capitolo 5: Riscossione della tassa forfettaria

Sezione 1: Veicoli svizzeri

Art. 30 In generale

¹ Per i veicoli svizzeri assoggettati alla tassa forfettaria, il periodo di tassazione è l'anno civile.

² La tassa è pagabile in anticipo. Essa diventa esigibile all'atto dell'immatricolazione ufficiale o all'inizio dell'anno.

³ Per il termine e il modo di pagamento fanno stato le disposizioni cantonali disciplinanti la riscossione delle imposte sulla circolazione stradale.

Art. 31 Riscossione della tassa

¹ La tassa è riscossa dal Cantone di stanza.

² In caso di trasferimento del luogo di stazionamento d'un veicolo in un altro Cantone, il nuovo Cantone di stanza è competente per la riscossione della tassa a partire dall'inizio del mese in cui avviene il trasferimento. Il Cantone di stanza precedente restituisce la tassa riscossa per il periodo che oltrepassa la data del trasferimento.

³ Nel caso di veicoli muniti di targhe intercambiabili, la tassa dev'essere pagata soltanto per il veicolo assoggettato all'aliquota più elevata.

Art. 32 Restituzione in caso di messa fuori circolazione

Gli importi sino a 50 franchi non devono essere restituiti.

Art. 33 Restituzione per corse all'estero

¹ Per ogni giorno per il quale è comprovato che il veicolo circola esclusivamente all'estero, il detentore ha diritto alla restituzione di $\frac{1}{360}$ della tassa annua. Per i giorni in cui il veicolo circola all'estero e in Svizzera, la restituzione è della metà.

² Le domande di restituzione, corredate degli appositi fogli di controllo delle corse, devono essere presentate all'Amministrazione delle dogane entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione. L'Amministrazione delle dogane può esigere altri mezzi probatori.

³ Gli importi inferiori a 50 franchi per domanda non sono restituiti.

Sezione 2: Veicoli esteri

Art. 34 Riscossione della tassa

¹ Nel caso di veicoli esteri assoggettati alla tassa forfettaria, quest'ultima può essere pagata per:

- a. uno sino a 30 giorni consecutivi;
- b. 10 giorni a libera scelta nel corso di un anno;
- c. uno sino a 11 mesi consecutivi;
- d. un anno.

² La prova del pagamento è costituita da un certificato rilasciato dall'Amministrazione delle dogane. A richiesta, il conducente del veicolo deve presentarlo agli organi di controllo.

³ Le persone assoggettate al pagamento della tassa sprovviste di una prova del pagamento valida, devono annunciarsi presso un ufficio doganale occupato.

Art. 35 Calcolo della tassa

¹ Per i periodi di tassazione inferiori a un anno, la tassa è calcolata proporzionalmente. Espressa in per cento degli importi menzionati nell'articolo 4, essa ammonta a:

- a. 0,5 per cento al giorno, per un periodo di uno sino a 30 giorni consecutivi, ma al minimo a 25 franchi per veicolo e al massimo all'aliquota mensile dovuta per la rispettiva categoria di veicoli;
- b. 5 per cento per 10 giorni a libera scelta;
- c. 9 per cento al mese, per un periodo di uno sino a 11 mesi consecutivi.

² Se la prova del pagamento è restituita all'Amministrazione delle dogane prima della scadenza del periodo di tassazione, v'è diritto ad una restituzione proporzionale della tassa.

³ Gli importi sino a 50 franchi non sono restituiti.

Capitolo 6: Responsabilità solidale

Art. 36

¹ Oltre al detentore, sono solidalmente responsabili della tassa, di eventuali interessi e di altre prestazioni pecuniarie:

- a. il detentore di un veicolo trattore, per un rimorchio trainato appartenente a terzi;
- b. il detentore di un rimorchio, per il peso totale del rimorchio e i chilometri percorsi con lo stesso, se il detentore del veicolo trattore è insolubile;

- c. i soci di una società semplice, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita, nell'ambito della loro responsabilità civile;
- d. le persone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza dell'importo ricavato dalla liquidazione: per la tassa di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica sciolte, in fallimento o che si trovano in procedura concordataria;
- e. gli organi, personalmente, sino a concorrenza dell'importo pari al patrimonio netto della persona giuridica: per la tassa di una persona giuridica, che trasferisce la sua sede all'estero senza che vi sia liquidazione.

² Le persone soggette all'obbligo del pagamento e quelle solidalmente responsabili devono custodire tutti i documenti commerciali determinanti secondo l'articolo 962 del Codice delle obbligazioni¹¹. Se dopo la scadenza del termine di custodia il credito d'imposta non è ancora prescritto, gli atti devono essere custoditi sino al momento della prescrizione.

Capitolo 7: Impiego della tassa

Art. 37 Provento netto

Il provento netto è il provento dopo deduzione delle spese secondo l'articolo 45 capoverso 5, dei contributi ai controlli del traffico pesante secondo l'articolo 46 nonché delle restituzioni secondo gli articoli 8, 11, 32, 33 e 51.

Art. 38 Ripartizione della quota dei Cantoni

¹ Il 20 per cento della quota dei Cantoni è attribuito ai Cantoni con regioni di montagna e regioni periferiche, conformemente all'articolo 39.

² Fanno parte delle regioni di montagna e delle regioni periferiche le regioni di montagna secondo la legge federale del 21 marzo 1997¹² sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane, incluse le regioni di Davos e dell'Alta Engadina.

³ Il rimanente 80 per cento della quota dei Cantoni è ripartito tra tutti i Cantoni secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 40.

Art. 39 Ripartizione tra i Cantoni con regioni di montagna e regioni periferiche

¹ Per il calcolo sono determinanti le ripercussioni particolari:

- a. sulla popolazione delle regioni di montagna e delle regioni periferiche;
- b. sull'economia delle regioni di montagna e delle regioni periferiche;
- c. sulle imprese di trasporto stradali di merci nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

¹¹ RS 220

¹² RS 901.1

² I tre summenzionati indicatori sono ponderati alla stessa stregua.

³ Il calcolo è effettuato ogni due anni secondo il modello di cui all'allegato 2.

Art. 40 Chiave di ripartizione per la quota rimanente

¹ Il saldo della quota dei Cantoni sul provento netto è ripartito come segue tra i Cantoni (cfr. allegato 3; modelli di calcolo):

- a. il 20 per cento secondo la lunghezza della rete stradale:
 1. il 10 per cento secondo la lunghezza delle strade nazionali e delle strade principali,
 2. il 10 per cento secondo la lunghezza delle strade cantonali e delle rimanenti strade aperte al traffico motorizzato;
- b. il 15 per cento secondo l'onere stradale;
- c. il 60 per cento secondo la popolazione;
- d. il 5 per cento secondo l'imposizione fiscale dei veicoli a motore.

² Per la determinazione della popolazione residente fanno stato le cifre dell'ultimo accertamento sulla popolazione residente media.

³ In merito alla lunghezza della rete stradale, all'onere stradale e all'imposizione fiscale dei veicoli a motore sono applicabili gli articoli 4, 5 e 7 dell'ordinanza del 9 dicembre 1985¹³ sulla ripartizione delle quote dell'imposta sugli oli minerali non direttamente vincolate alle opere.

Capitolo 8: Controlli

Art. 41 Procedura

¹ Le autorità d'esecuzione possono effettuare controlli, segnatamente presso persone che, per effetto della loro attività, detengono o allestiscono documenti importanti per la determinazione della tassa e che collaborano in qualsiasi altro modo all'esecuzione. Sempre che le circostanze lo permettano, i controlli aziendali devono essere effettuati durante le ore d'ufficio.

² Per l'esecuzione dei controlli le autorità d'esecuzione possono entrare nei fondi e nei locali e fermare i veicoli. In caso di sospetto esse possono ordinare la verifica di apparecchi di misura.

³ Le persone controllate sono tenute a collaborare nel modo richiesto dalle autorità d'esecuzione. A richiesta dovranno essere fornite a queste ultime tutte le informazioni e presentati tutti i libri e i documenti commerciali. Esse possono inoltre consultare i dati elaborati elettronicamente, rilevanti ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza.

¹³ RS 725.116.25

Art. 42 Infrastrutture di controllo

L'Amministrazione delle dogane può gestire stazioni di controllo fisse e mobili. Essa si procura l'equipaggiamento speciale per i gruppi di controllo mobili e può metterli a disposizione dei Cantoni.

Art. 43 Assunzione di prove

Le autorità d'esecuzione trattengono a destinazione delle autorità incaricate dell'azione penale gli oggetti che possono servire da mezzo probatorio nella procedura penale.

Art. 44 Esclusione dalla responsabilità

I deprezzamenti e i costi risultanti dai controlli non sono risarciti.

Capitolo 9: Disposizioni finali**Sezione 1: Esecuzione****Art. 45** In generale

¹ Le autorità d'esecuzione cantonali notificano di volta in volta all'Amministrazione delle dogane i dati necessari alla riscossione della tassa.

² La Direzione generale delle dogane emana le disposizioni necessarie all'esecuzione.

³ L'importo minimo della tassa da riscuotere è di almeno 5 franchi.

⁴ Per prestazioni straordinarie, segnatamente il ritiro delle targhe e le intimazioni, le autorità d'esecuzione riscuotono tasse secondo le loro proprie disposizioni.

⁵ Le autorità d'esecuzione ricevono un compenso per l'esecuzione della LTTP e della presente ordinanza. Il DFF disciplina i particolari.

⁶ Sempre che la LTTP e la presente ordinanza non dispongano altrimenti, le disposizioni che devono essere eseguite dall'Amministrazione delle dogane si fondano sulla legislazione doganale.

Art. 46 Contributi ai controlli del traffico pesante

¹ La Confederazione versa contributi ai Cantoni che effettuano maggiori controlli ai fini dell'applicazione della tassa e in particolare del trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi giusta l'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 ottobre 1999 sul trasferimento del traffico.

² Il calcolo e l'importo dei contributi sono fissati in accordi di prestazioni conclusi dal DATEC con i Cantoni.

Art. 47 Accordi

¹ L'Amministrazione delle dogane può concludere accordi con singole persone assoggettate al pagamento della tassa al fine di semplificare la procedura di tassazione, segnatamente in merito:

- a. alla procedura di dichiarazione;
- b. alla tassazione di persone assoggettate subordinate a diverse autorità esecutive.

² Gli accordi concernenti veicoli svizzeri devono essere conclusi d'intesa con le competenti autorità cantonali, sempre che esse ne siano coinvolte.

Art. 48 Prestazione di garanzie

¹ Le autorità d'esecuzione possono far garantire tasse, interessi e spese anche se non ancora stabiliti con una decisione passata in giudicato né esigibili, quando:

- a. il loro pagamento sembra compromesso;
- b. la persona assoggettata al pagamento della tassa è in ritardo con il pagamento.

² La richiesta di prestare garanzia deve menzionare il motivo giuridico di tale provvedimento, l'importo da garantire e l'ufficio al quale va fornita la garanzia; esso costituisce un decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 274 della legge federale dell'11 aprile 1889¹⁴ sull'esecuzione e sul fallimento.

³ Il ricorso contro le decisioni concernenti la richiesta di prestare garanzia è retto dall'articolo 23 LTTP. Esso non ha effetto sospensivo.

Art. 49 Conteggio e tenuta dei controlli

¹ L'ufficio centrale di conteggio e di controllo è la Direzione generale delle dogane.

² I Cantoni effettuano conteggi periodici con la Direzione generale delle dogane conformemente alle istruzioni di quest'ultima. Alla fine dell'anno contabile dev'essere allestita una chiusura definitiva.

³ L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 50 Mora nel pagamento

¹ Se la tassa per un veicolo svizzero non è pagata, al detentore del veicolo è intimata una diffida di pagamento. Se la diffida di pagamento rimane infruttuosa, l'autorità d'esecuzione cantonale ritira la licenza di circolazione e le targhe di controllo. Le targhe trasferibili possono essere utilizzate ulteriormente per i veicoli non toccati dal provvedimento.

² Se la tassa per un veicolo estero non è pagata, l'Amministrazione delle dogane rifiuta il proseguimento del viaggio. Essa può sequestrare il veicolo sempre che le circostanze lo giustifichino.

¹⁴ RS 281.1

Sezione 2: Revisione e condono

Art. 51 Revisione

La revisione di decisioni e di decisioni su ricorso è retta dagli articoli 66-68 della legge del 20 dicembre 1968¹⁵ sulla procedura amministrativa.

Art. 52 Condono della tassa

¹ Con la domanda di condono devono essere presentati alle competenti autorità d'esecuzione tutti i documenti necessari alla valutazione del caso.

² Le domande di condono sono di competenza:

- a. delle autorità d'esecuzione cantonali per i veicoli da esse tassati;
- b. della Direzione generale delle dogane per i veicoli esteri e svizzeri da essa tassati;
- c. delle direzioni di circondario delle dogane per gli altri veicoli esteri.

³ Possono essere condonati unicamente gli importi passati in giudicato fissati in modo giuridicamente vincolante.

⁴ Se insieme a una procedura di ricorso contro la determinazione della tassa viene formulata una domanda di condono, la procedura di ricorso è sospesa fino a decisione definitiva in merito alla domanda di condono.

Sezione 3: Protezione dei dati

Art. 53 Raccolta di dati

¹ L'Amministrazione delle dogane raccoglie i dati concernenti l'identità e gli indirizzi delle persone assoggettate alla tassa nonché le loro relazioni finanziarie.

² Il trattamento dei dati trasmessi dalle autorità d'esecuzione cantonali e dagli uffici doganali è centralizzato presso l'Amministrazione delle dogane.

Art. 54 Sicurezza dei dati

Le autorità d'esecuzione proteggono efficacemente i dati dalla perdita, dalle modificazioni e dall'accesso di terzi non autorizzati.

Art. 55 Trasmissione di dati

Le autorità d'esecuzione possono trasmettere dati che permettono di trarre conclusioni in merito a determinate persone solamente:

- a. agli uffici della Confederazione e dei Cantoni per l'adempimento di compiti legali;

¹⁵ RS 172.021

- b. a uffici esteri, nell'ambito di accordi internazionali;
- c. agli istituti di ricerca, nell'ambito di progetti di ricerca statali chiaramente definiti.

Art. 56 Obbligo di custodia

Le autorità d'esecuzione provvedono affinché i dati raccolti non vengano modificati e siano leggibili durante l'anno in corso e i successivi cinque anni. Trascorso tale termine, i dati sono distrutti o sono custoditi dall'archivio federale.

Art. 57 Accesso ai dati

Il detentore ha accesso ai dati registrati dall'apparecchio di rilevazione, eccettuati quelli che servono alle autorità esecutive per la lotta contro la violazione della legislazione concernente la tassa sul traffico pesante.

Sezione 4: Abrogazione e modifica del diritto previgente**Art. 58** Abrogazione del diritto previgente

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 23 dicembre 1999¹⁶ sul montaggio, nel corso del 2000, di apparecchi per l'esecuzione della legge sul traffico pesante;
- b. l'ordinanza del 25 giugno 1997¹⁷ concernente le stazioni di trasbordo nel traffico combinato.

Art. 59 Modifica del diritto previgente

1. L'ordinanza del 13 novembre 1962¹⁸ sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 83

Trasporto di
carrichi ferroviari e
di unità di carico
nel traffico com-
binato non ac-
compagnato

¹ Nel traffico combinato non accompagnato possono essere autorizzati, fino a un peso totale del convoglio di 44 t, il trasporto di unità di carico (container, cassa mobile) o il trasferimento di un semirimorchio da o verso una qualsiasi stazione ferroviaria svizzera di trasbordo.

² Sono fatti salvi disciplinamenti speciali per corse da e verso i porti svizzeri, per corse nella zona vicina al confine (art. 80 cpv. 4) e per stazioni di trasbordo estere situate in vicinanza del confine.

¹⁶ RU 2000 341 937

¹⁷ RU 1997 1633, 1998 1648 2051

¹⁸ RS 741.11

³ Il trasporto su strada di carri ferroviari mediante carrelli stradali può essere autorizzato da e verso una qualsiasi stazione ferroviaria svizzera di trasbordo.

⁴ Nel permesso devono sempre essere indicati il luogo di destinazione (destinatario) e l'itinerario preciso.

2. L'ordinanza del 22 agosto 1984¹⁹ sulle tasse dell'amministrazione delle dogane è modificata come segue:

Allegato numero 93

93 Per la stesura immediata, all'atto dell'uscita dal territorio nazionale svizzero, delle prove del pagamento concernenti la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni: fr. 10.– per prova

I numeri da 93 a 983 diventano numeri da 94 a 993.

3. L'ordinanza del 27 ottobre 1976²⁰ sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli è modificata come segue:

Art. 115 cpv. 1 lett. d

¹ I veicoli a motore e i rimorchi immatricolati all'estero devono essere muniti di una licenza di circolazione svizzera e di targhe svizzere se:

- d. servono a trasportare, contro remunerazione, persone o merci tra due località svizzere (trasporti interni);

Art. 150 cpv. 8

⁸ In casi motivati, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 115 capoverso 1 lettera d, l'Amministrazione federale delle dogane può autorizzare trasporti interni con veicoli esteri, sempre che sia garantita la riscossione della tassa dovuta.

Sezione 5: Disposizioni transitorie

Art. 60 Enclave doganale di Samnaun

I veicoli esteri e svizzeri assoggettati alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nonché i veicoli esteri assoggettati alla tassa forfettaria sul traffico pesante che si recano direttamente dall'estero nelle valli di Samnaun e Sampuoir, sono esentati dalla tassa sul traffico pesante sino all'apertura di un ufficio doganale in tali valli.

¹⁹ RS 631.152.1

²⁰ RS 741.51

Art. 61 Consegna gratuita temporanea dell'apparecchio di rilevazione

¹ Per il primo equipaggiamento, la Direzione generale delle dogane consegna gratuitamente ai detentori, sino alla fine del 2004, un apparecchio di rilevazione per ogni autoveicolo assoggettato all'obbligo del montaggio.

² Gli apparecchi di rilevazione che non vengono montati entro un termine di sei mesi o che non sono più utilizzati devono essere restituiti alla Direzione generale delle dogane.

³ Gli apparecchi di rilevazione consegnati gratuitamente dalla Direzione generale delle dogane non possono essere donati, venduti, noleggiati né prestati. Le infrazioni sono punite con una multa sino a 5000 franchi.

⁴ Le spese per il montaggio dell'apparecchio di rilevazione sono a carico del detentore.

Art. 62 Disposizioni derogatorie

Rimangono salvi gli ordinamenti speciali previsti dagli accordi internazionali in materia di trasporto e dalle relative disposizioni esecutive sui contingenti di trasporti di 40 tonnellate nonché le corse a vuoto e i trasporti di merci leggere.

Sezione 6: Entrata in vigore**Art. 63**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

6 marzo 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2018

Allegato 1
(art. 14)

Categorie di tassa

a. Autoveicoli pesanti (peso totale > 3,5 t)

*Categoria di tassa 1 (EURO 0 o precedenti)*²¹

La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non soddisfano i criteri delle categorie di tassa 2 e 3.

Categoria di tassa 2 (EURO 1)

Secondo le prescrizioni svizzere	Secondo le prescrizioni internazionali
Norma A (OEA 2 ²² a partire dal 1.10.1991) con particelle ≤ 0,40 g/kWh / particelle ≤ 0,68 g/kWh per motori ≤ 0,7l/cyl. e > 3000/min	CE-88/77 ²³ -91/542A ECE-49R ²⁴ -02A CE-70/220 a partire dal reg. 93/59 ECE-83R ²⁵ -02/03

²¹ Classi secondo l'accordo bilaterale (art 40 cpv. 2).

²² OEA 2 = Ordinanza del 22 ottobre 1986 sull'emissione di gas di scarico degli autoveicoli pesanti; RS **741.435.2**

²³ Direttiva n. 88/77/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata dalle direttive:
– 91/542/CEE (GU n. L 295 del 25.10.1991, pag. 1)
– 96/1/CE (GU n. L 40 del 17.2.1996, pag. 1).

²⁴ Regolamento ECE n. 49 del 15 aprile 1982 sulle condizioni uniformi per l'omologazione di motori diesel e dei veicoli equipaggiati con motore diesel per quanto concerne l'emissione di gas inquinanti prodotti dal motore (Rev. 2 del 12.10.1993).

²⁵ Regolamento ECE n. 83 del 5 novembre 1989 sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'emissione di gas inquinanti corrispondentemente alle esigenze del motore in quanto a carburante (Mod. 02, 03 e 04).

*Categoria di tassa 3 (EURO 2, 3 o successivi)*²¹

Secondo le prescrizioni svizzere	Secondo le prescrizioni internazionali
Norma A (OEA 2 a partire dal 1.10.1993) con i valori limite sottoelencati CO ≤ 4,0 / HC ≤ 1,1 / No _x ≤ 7,0 g/kWh particelle ≤ 0,15 / particelle ≤ 0,25 g/kWh per motori ≤ 0,7l/cyl. e > 3000 /min	CE-88/77-91/542B-96/1 CE-70/220 a partire dal reg. 96/69 ECE-49R-02B ECE-83R-04 motori a gas senza certificato
CE-88/77-91/542B-96/1 CE-70/220 ²⁶ a partire dal 96/69 ECE-49R-02B ECE-83R-04 motori a gas senza certificato	

²⁶ Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore;
(GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 1), modificata dalle direttive:
– 93/59/CEE (GU n. L 186 del 28.6.1993, pag. 21) = versione consolidata;
– 94/12/CE (GU n. L 100 del 23.3.1994, pag. 42);
– 96/44/CE (GU n. L 210 del 20.8.1996, pag. 25);
– 96/69/CE (GU n. L 282 dell'1.11.1996, pag. 64 rettificato in GU n. L 83 del 25.3.1997, pag. 23);
– 98/69/CE (GU n. L 350 del 28.12.1998, pag. 1; corretta da GU n. L 104 del 21.4.1999, pag. 31)
– 98/77/CE (GU n. L 286 del 23.10.1998, pag. 34).

b. Autoveicoli leggeri (peso totale $\leq 3,5$ t)*Categoria di tassa 1*

La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non soddisfano i criteri delle categorie di tassa 2 e 3.

Categoria di tassa 2

Secondo le prescrizioni svizzere	Secondo le prescrizioni internazionali
Norma B (US 83 ²⁷)	CE-70/220 a partire dal reg. 91/441
Norma F (OEA 1 ²⁸)	CE-88/77-91/542A
Norma G (OEA 1)	ECE-83R-02/03
Norma H (OEA 1)	ECE-49R-02A
Norma J (OEA 1)	
Norma K (OEA 1)	
CE-70/220 a partire dal reg. 91/441	
CE-88/77-91/542A	
ECE-83R-02/03	
ECE-49R-02A	

Categoria di tassa 3

Secondo le prescrizioni svizzere e internazionali
CE-70/220 a partire dal reg. 96/69
ECE-83R-04
CE-88/77-91/542B-96/1
ECE-49R-02B

²⁷ US 83 = Prescrizioni americane (49 Stati) per i veicoli leggeri a partire dall'anno del modello 1983.

²⁸ OEA 1 = Ordinanza del 22 ottobre 1986 sull'emissione di gas di scarico degli autoveicoli leggeri; RS 741.435.1

Allegato 2
(art. 39 cpv. 3)

Quote cantonali della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Modello di calcolo per la quota preliminare (20%)

Regioni di montagna e regioni periferiche			
Quota preliminare (20%)			
	Media ponderata	in 1000 fr.	in fr./abitante
ZH	0,0%	–	–
BE	18,4%	3 680	4
LU	4,2%	840	2
UR	1,7%	340	10
SZ	2,6%	520	4
OW	0,2%	40	1
NW	0,4%	80	2
GL	0,4%	80	2
ZG	0,0%	–	–
FR	2,1%	420	2
SO	0,6%	120	1
BS	0,0%	–	–
BL	0,0%	–	–
SH	0,0%	–	–
AR	1,2%	240	4
AI	0,5%	100	7
SG	2,9%	580	1
GR	26,2%	5 240	28
AG	0,0%	–	–
TG	0,0%	–	–
TI	5,6%	1 120	4
VD	4,2%	840	1
VS	25,0%	5 000	19
NE	0,9%	180	1
GE	0,0%	–	–
JU	2,9%	580	9
Totale	100,0%	20 000	3

Per determinare le ripercussioni particolari sulla popolazione e l'economia delle regioni montane e periferiche (art. 39) fanno stato i tre seguenti indicatori collettivi, stabiliti per ogni regione:

- | | |
|---|--|
| I. Indicatore collettivo popolazione: | somma degli indicatori parziali carburanti e olio da riscaldamento. Gli indicatori parziali regionali sono calcolati moltiplicando le distanze di trasporto specifiche per il grado di difficoltà di raggiungimento dei luoghi da parte degli autocarri di 40 tonnellate, la quota del budget familiare e il numero di abitanti. |
| II. Indicatore collettivo economia: | somma degli indicatori parziali pietre e terra, edilizia e genio civile, lavorazione del legno, produzione e lavorazione della carta. Gli indicatori parziali regionali sono calcolati moltiplicando le distanze di trasporto specifiche per il grado di difficoltà di raggiungimento dei luoghi da parte degli autocarri di 40 tonnellate, la dipendenza diretta dai trasporti e il numero di posti di lavoro nel settore corrispondente. |
| III. Indicatore collettivo trasporto merci su strada: | l'indicatore è calcolato moltiplicando il grado di difficoltà di raggiungimento dei luoghi da parte degli autocarri di 40 tonnellate per il numero di posti di lavoro nel settore dei trasporti di merci su strada. |

Per determinare i punteggi cantonali relativi ai tre indicatori collettivi vengono presi in considerazione solo i punteggi delle regioni che rientrano nella categoria di regioni montane e periferiche, conformemente all'articolo 38 capoverso 2. Questi valori servono a calcolare la quota percentuale dei singoli Cantoni rispetto al totale di ogni indicatore collettivo. La chiave di ripartizione è data dalla media delle percentuali. Gli indicatori sono ponderati tutti alla stessa stregua.

Allegato 3
(art. 40 cpv. 1)

Quote cantonali della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
Modello di calcolo per la quota rimanente (80%)

Lunghezza delle strade (20%)		Spese stradali (15%)			Popolazione (60%)		Imposizione degli autoveicoli (5%)			Quota cantonale totale secondo il coefficiente (80%)			
Strade nazionali e principali km	Quota cantonale in 1000 fr.	Strade cantonali e comunali km	Quota cantonale totale in 1000 fr.	Spese stradali nette (1992-1994) in 1000 fr.	Quota cantonale in 1000 fr.	Popolazione residente media 1996	Quota cantonale in 1000 fr.	Quantità di veicoli e rimorchi 1996	Imp. autoveicoli d'imposizione 1994	Coefficiente Quantità × imposizione	Quota cantonale in 1000 fr.	in 1000 fr.	in fr./abit.
ZH	199	7 020	839	1 222	1 685 236	1 676	1 194,1	8 067	711 448	71 429 379	646	11 611	10
BE	525	11 259	1 345	2 357	1 447 331	1 439	950,7	6 422	560 320	73 345 888	664	10 882	11
LU	130	3 100	370	621	451 766	449	340,9	2 303	203 691	20 002 456	181	3 554	10
UR	165	203	24	342	75 015	75	35,0	236	18 352	1 477 336	13	667	19
SZ	123	237	766	329	165 540	165	122,6	828	84 470	7 636 088	69	1 391	11
OW	42	475	57	138	62 546	62	31,4	212	19 289	1 489 111	13	425	14
NW	37	71	201	95	41 594	41	35,8	242	22 248	1 895 530	17	396	11
GL	55	106	358	43	149	65 235	39,0	263	61 745	2 390 933	22	499	13
ZG	31	60	530	123	163 778	163	93,2	630	150 695	5 334 768	48	964	10
FR	141	272	391	663	335 359	333	228,8	1 546	150 695	16 259 991	147	2 689	12
SO	68	131	2 428	290	336 137	334	238,6	1 612	150 060	13 880 550	126	2 493	10
BS	13	25	362	43	370 298	368	198,8	1 343	82 460	7 042 084	64	1 843	9
BL	75	145	1 977	381	412 434	410	251,5	1 699	149 532	16 792 444	152	2 642	11
SH	36	69	1 577	188	135 141	134	73,6	497	48 388	3 217 802	29	918	12
AR	42	81	392	128	112 725	112	53,8	363	30 013	3 211 391	29	632	12
AI	14	27	125	15	17 435	17	14,4	97	8 133	838 512	8	164	11
SG	273	526	2 640	315	698 254	694	443,4	2 995	262 011	28 742 607	260	4 791	11
GR	624	1 203	3 053	365	694 925	691	189,3	1 279	121 075	16 006 115	145	3 682	19
AG	206	397	5 379	643	689 317	685	528,9	3 573	349 541	27 369 060	248	5 546	10
TG	144	278	3 032	362	357 066	355	224,3	1 515	151 303	11 090 510	100	2 610	12

Lunghezza delle strade (20%)		Oneri stradali (15%)		Popolazione (60%)		Imposizione degli autoveicoli (5%)		Quota cantonale totale secondo il coefficiente (80%)						
Strade nazionali e principali km	Quota cantonale in 1000 fr.	Strade cantonali e comunali km	Quota cantonale in 1000 fr.	Quota cantonale totale in 1000 fr.	Spese stradali nette (1992-1994) in 1000 fr.	Quota cantonale in 1000 fr.	Popolazione residente media 1996	Quota cantonale in 1000 fr.	Quantità di veicoli e rimorchi 1996	Imp. autov. Indice d'imposizione 1994	Coefficiente Quantità × imposizione	Quota cantonale in 1000 fr.	in 1000 fr.	in fr./abit.
TI	257	2 883	344	840	679 435	676	301,4	2 036	221 571	92,1	20 406 689	185	3 736	12
VD	334	7 350	878	1 522	1 117 865	1 111	616,8	4 167	386 391	123,9	47 873 845	433	7 233	12
VS	353	4 026	481	1 161	731 659	727	269,4	1 820	187 692	56,0	10 510 752	95	3 804	14
NE	117	1 724	206	431	401 964	400	166,1	1 122	103 749	97,8	10 146 652	92	2 045	12
GE	58	1 297	155	267	685 770	682	396,0	2 675	253 221	71,7	18 155 946	164	3 788	10
JU	88	1 538	184	353	135 633	135	67,6	457	44 591	124,9	5 569 416	50	995	15
Totale	4 150	8 000	8 000	16 000	12 069 457	12 000	7 105,4	48 000	4 403 646	100,0	442 115 854	4 000	80 000	11

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.